

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A495 - GARA TPL PADOVA

Provvedimento n. 26311

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTO il proprio provvedimento del 15 giugno 2016 con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Busitalia Veneto S.p.A. (di seguito anche BV), Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito anche BSN) ed APS Holding S.p.A. (di seguito anche APS), per una presunta violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90. Nello specifico, le condotte potenzialmente abusive consistevano: (i) nell'aver ritardato e/o omesso l'invio all'Ente di Governo del Bacino del TPL di Padova di informazioni strettamente indispensabili a completare gli elaborati di gara per l'affidamento dei relativi servizi di TPL; (ii) nella minaccia della disattivazione del servizio di Ticket SMS in caso di mancata autorizzazione della Provincia di Padova alla richiesta di aumento di prezzo;

VISTO il medesimo provvedimento del 15 giugno 2016 con il quale è stato avviato anche il procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti delle stesse Parti;

VISTA la comunicazione del 7 luglio 2016 con la quale BV e BSN hanno prodotto le informazioni e i dati richiesti e indicati nel paragrafo 28 del provvedimento di avvio del procedimento del 15 giugno 2016;

VISTO il proprio provvedimento del 20 luglio 2016, con il quale è stato deliberato: a) di non adottare le misure cautelari di cui all'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Busitalia Veneto S.p.A. e di Busitalia Sita Nord S.r.l.; b) di adottare le misure cautelari di cui al medesimo articolo nei confronti di APS Holding S.p.A., consistenti nell'ordinare alla suddetta società di fornire entro il 29 luglio 2016 all'Ente di Governo del bacino del TPL di Padova le informazioni e

i dati richiesti e indicati nel paragrafo 28 del provvedimento di avvio del procedimento del 15 giugno 2016;

VISTA la delibera del 14 settembre 2016 con cui l'Autorità ha preso atto della relazione di ottemperanza di APS;

VISTA la comunicazione del 14 dicembre 2016, con la quale Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, in sintesi consistenti in:

1) con riguardo alla prima condotta contestata *(i)* in relazione alla gara per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino della provincia di Rovigo, BV si impegna a convenire con il relativo Ente di Governo un cronoprogramma vincolante che indichi i termini per la fornitura di tutte le informazioni necessarie per completare l'elaborazione degli atti di gara, individuate nel Prospetto 1 di cui all'Allegato A della delibera n. 49/2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti; BV si impegna anche a costituire un gruppo di lavoro interno a ciò dedicato; *(ii)* in relazione a ciascuna delle future gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Salerno e nei bacini nn. 1, 2 e 3 dell'Umbria, BSN si impegna a convenire con i relativi Enti di Governo un cronoprogramma vincolante che indichi i termini per la fornitura delle informazioni necessarie per completare l'elaborazione degli atti di gara, individuate nel Prospetto 1 di cui all'Allegato A della delibera n. 49/2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti; BSN si impegna anche a costituire gruppi di lavoro interni dedicati; *(iii)* infine, analoghi impegni sono assunti da BSN con riguardo alle eventuali future gare pubbliche che interessino gli ambiti territoriali della Toscana in cui BSN è esercente servizi di TPL;

2) con riguardo alla seconda condotta contestata, BV si impegna ad astenersi dal richiedere aumenti dell'attuale prezzo di vendita dei ticket SMS fino alla data di aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di TPL nel bacino di Padova.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle società Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

DELIBERA

a) di pubblicare in data 9 gennaio 2017 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito internet dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre l'8 febbraio 2017, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Agroalimentare e Trasporti, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.202/207, fax +39(0)6/85821.441;

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Busitalia Veneto S.p.A. e Busitalia Sita Nord S.r.l. della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 10 marzo 2017;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 9 maggio 2017, salvo l'ulteriore tempo necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
